INTERNET E TRASPORTI • *Navigando navigando*

Curiosando in rete: novità, informazioni, progetti, previsioni ed altro ancora sui trasporti in Italia, in Europa e nel resto del mondo

di Alessia Nigro

ITALIA

Nello scorso dicembre sono entrate in vigore, forse con meno attenzione di quella dovuta, le nuove "Condizioni generali di trasporto delle persone" redatte in base al regolamento europeo n. 1371/2007.
Le principali novità riguardano l'aumento fino ad un'ora del ritardo del treno per avere titolo alll'indennità, l'introduzione del contante come forma di ristoro, la semplificazione delle procedure per ottenere l'indennizzo, l'unificazione dei termini per far scattare il diritto e l'estensione delle tutele ai treni regionali.
Per quanto riguarda in particolare l'indennità per ritardo di un treno di media o lunga permanenza la nuova procedura prevede che trascorsi venti giorni dal viaggio e verificato che il ritardo è imputabile a responsabilità delle Ferrovie si hanno dodici mesi per presentarsi in biglietteria per ottenere in alternativa l'indennità prevista in contanti, oppure un bonus per l'acquisto di un altro biglietto o direttamente un biglietto di pari importo.
L'elenco dei convogli ritardatari è consultabile via internet oppure presso le biglietterie o le agenzie di viaggio o, infine, chiamando il *call center*.Se l'acquisto è stato fatto con carta di credito la richiesta va inoltrata via e mail e il rimborso sarà accreditato sulla carta di credito utilizzata.
Altra novità è quella che prevede l'obbligo delle Ferrovie di fornire pasti e bevande gratuitamente sia ai viaggiatori che sono sul treno sia a quelli in stazione se il ritardo supera i sessanta minuti.
Qualora a causa del ritardo il viaggiatore sia costretto a pernottare fuori, le relative spese di alloggio sono a carico delle Ferrovie.
L'indennizzo dovuto è pari al venticinque per cento del costo del biglietto che diventa del cinquanta per cento se il ritardo supera i centoventi minuti.
Come accennato, il nuovo regolamento ha esteso il diritto all'indennità anche ai treni regionali. Il diritto scatta per un ritardo di almeno sessanta minuti, ma l'indennità compete solo se il suo valore arriva almeno a quattro euro. Restano esclusi dal diritto all'indennità i biglietti acquistati on line e quelli a fasce chilometriche.
Se si rientra nella categoria degli indennizzabili la richiesta va fatta entro trenta giorni dal viaggio compilando un apposito modulo, al quale deve essere allegato il biglietto in originale, da inviare per posta alla Direzione generale competente alla quale si potrà chiedere in alternativa un biglietto a fascia chilometrica o denaro.
www.ferroviedellostato.it

❖❖❖